



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it
corteappellosicilia@Ind.it
pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
COMUNICATO UFFICIALE N° 189 CSAT 14
DEL 22 DICEMBRE 2015

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'avv.to Giovanni Bertuglia, dal Dott. Sergio La Commare, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 22 dicembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 41/A (stralcio)

A.S.D. F.C. PALAZZOLO (SR) Avverso inibizione fino al 15/11/2016 dirigente sig. Marco Lanza - Campionato Allievi regionali girone "E" Gara Palazzolo/ERG del 15/11/2015 - C.U. n. 146/sgs43 del 17/11/2015

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. F.C. Palazzolo ha impugnato i provvedimenti sopra indicati sostenendo che le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale sono inique in relazione all'effettivo svolgersi dei fatti.

In buona sintesi l'appellante sostiene che il sig. Lanza non ha mai posto in essere alcuna condotta violenta in danno del direttore di gara essendosi limitato anche se in maniera veemente a protestare per una decisione tecnica assunta dall'arbitro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Rilevato che il direttore di gara, benché regolarmente convocato per rendere chiarimenti, stante la evidente lacunosità del rapporto di gara, ha comunicato la propria indisponibilità per motivi di lavoro, questa Corte ha disposto acquisirsi relativo supplemento rinviando all'uopo all'udienza del 22 dicembre 2015.

Non essendo pervenuto alcun supplemento, questa Corte, decidendo allo stato degli atti ufficiali, ma tenendo conto delle argomentazioni difensive, rileva che il comportamento del sig. Marco Lanza deve essere considerato e quindi riquilibrato come condotta gravemente scorretta, offensiva e irraguardosa ma non violenta, stante il suo mancato allontanamento da parte del direttore di gara. Ragion per cui la sanzione va rideterminata e contenuta nei limiti indicati in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento dell'appello contiene fino al 31/07/2016 la sanzione della inibizione a carico del sig. Marco Lanza, senza addebito di tassa reclamo.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale ed al C.R.A. Sicilia, per quanto di rispettiva competenza, in ordine all'omissivo comportamento dell'arbitro.

Procedimento 51/A

A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT) Avverso squalifica fino al 15 aprile 2016 a carico dei calciatori sig.ri Dario D'Urso e Michael Micalizzi ed avverso squalifica per cinque gare a carico dei calciatori sig.ri Francesco Lombardo e Giovanni Toscano - Campionato Allievi Regionali Gir. "D" Gara Sport Club Nissa/NBI Misterbianco del 21/11/2015 - C.U. n. 159/sgs 47 del 25/11/2015.

Con appello tempestivamente e ritualmente proposto l'A.P.D. N.B.I. Misterbianco ha impugnato le sanzioni in epigrafe riportate.

In buona sintesi la reclamante sostiene che i propri tesserati siano stati oggetto di una aggressione da parte dei sostenitori locali che hanno provocato una rissa.

Sostiene, inoltre, che i sig.ri Dario D'Urso e Michael Micalizzi si sono limitati a protestare nei confronti del direttore di gara senza, però, mai toccarlo né tanto meno spintonarlo.

Per quanto riguarda, poi, il sig. Francesco Lombardo, la Società sostiene che quanto riportato dal direttore di gara nel suo referto non corrisponda a verità, in quanto il predetto calciatore mai avrebbe potuto mettere in atto quanto descritto poiché nel tentativo di parare il rigore si era fratturato, in maniera del tutto involontariamente, un dito della mano, ragion per cui non era nelle condizioni di aggredire alcuno.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare improcedibile il capo del gravame relativo al calciatore sig. Dario D'Urso in quanto quest'ultimo ha impugnato autonomamente e personalmente la sanzione a suo carico.

Sempre in via preliminare deve essere dichiarato inammissibile il capo del gravame a carico del sig. Girolamo Toscano risultando omessa qualsiasi motivazione sul punto.

Parimenti inammissibili risultano la produzione fotografica e la produzione video, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 35 comma 1.2 del C.G.S. e la richiesta di audizione avanzata, per la prima volta, con le note aggiuntive inviate a mezzo pec in data 17.12.2015, perché in palese violazione del dettato dell'art. 36 comma 6 del C.G.S.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che dopo il fischio finale l'arbitro veniva accerchiato da due calciatori della Soc. Misterbianco individuati nel n. 10 sig. Dario D'Urso e nel n. 9 sig. Michael Micalizzi, i quali sospingevano il direttore di gara mettendogli le mani sul petto sì da farlo indietreggiare assumendo, nel contempo, un comportamento minaccioso.

A seguito di ciò interveniva l'allenatore della società ospite che con il suo corpo faceva da scudo al direttore di gara, provvedendo ad accompagnarlo nello spogliatoio, aiutato in ciò dall'osservatore arbitrale.

Mentre il direttore di gara si incamminava per rientrare nello spogliatoio riferisce di avere notato il n. 1 della società Misterbianco sig. Francesco Lombardo colpire con violenti pugni

al volto un calciatore avversario ed il n. 3, sempre della società Misterbianco, sig. Giovanni Toscano che dopo avere rincorso un signore in borghese e averlo fatto cadere per terra lo colpiva ripetutamente con violenti pugni.

E' evidente pertanto che quanto sostenuto dalla reclamante nella sua esposizione in fatto non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara.

Ne consegue che il gravame non può trovare accoglimento in ordine alla sanzione inflitta al calciatore sig. Francesco Lombardo, in quanto essa risulta essere congrua e non suscettibile di alcuna riduzione essendo stata comminata nel minimo edittale previsto dall'art. 19 comma 4 lett. c) del C.G.S.

Di contro il gravame può trovare parziale accoglimento per ciò che riguarda la squalifica a carico del calciatore sig. Michael Micalizzi che, a parere di questa Corte, visti gli artt. 16 e 19 comma 4 lett. a) e d) C.G.S., deve essere rideterminata in termini più equi come in dispositivo, in ragione dell'effettivo comportamento del predetto calciatore, che non ha causato rilevanti conseguenze in danno dell'arbitro e in ragione della sua giovane età.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina la squalifica a carico del calciatore sig. Michael Micalizzi sino al 15/02/2016 confermando nel resto l'impugnato provvedimento, ad esclusione della posizione del sig. Dario D'Urso che impugnato autonomamente la sanzione a suo carico.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Dispone altresì la trasmissione alla Procura Federale, per quanto di competenza, del file video prodotto dalla società reclamante.

Procedimento 58/A

Sig. DARIO D'URSO (tesserato A.P.D. N.B.I. Misterbianco) - Appello personale avverso squalifica fino al 15/04/2016 - Campionato Allievi Regionali gir. "D" Gara Sport Club Nissa/Misterbianco del 22/11/2015 - C.U. n. 159/sgs 47 del 25/11/2015.

Con tempestivo e rituale appello il sig. Dario D'Urso, calciatore tesserato per la Soc. A.S.D. N.B.I. Misterbianco, personalmente ed il genitore esercente la potestà sul minore hanno impugnato il provvedimento disciplinare in epigrafe riportato.

In buona sintesi i reclamanti sostengono che subito dopo l'esecuzione e la realizzazione del calcio di rigore concesso alla Sport Club Nissa il sig. D'Urso, che nell'occasione ricopriva la funzione di capitano, si sarebbe avvicinato all'arbitro per esprimere riserve in ordine alla regolarità della distanza dalla linea di porta del dischetto del calcio di rigore, il quale si sarebbe trovato ad una distanza inferiore a quella regolamentare.

Detta riserva, proseguono i reclamanti, era legittima in ragione del ruolo di capitano ricoperto e sarebbe stata, comunque, fatta sì con fervore ma giammai in forma violenta o minacciosa.

Peraltro il reclamante successivamente si sarebbe recato nello spogliatoio del direttore di gara per chiedere scusa del suo comportamento, ma quest'ultimo gli avrebbe rifiutato la stretta di mano.

Quanto sopra è stato ribadito dall'esercente la potestà genitoriale all'udienza odierna avendone fatta specifica e tempestiva richiesta. La parte ha altresì chiesto di produrre fotografie relative ai fatti in argomento e di acquisire agli atti il video fatto pervenire dalla società in altro procedimento.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva in primo luogo che inammissibili risultano la produzione fotografica e la produzione video, non ricorrendo i presupposti di cui all'art.35 comma 1.2 C.G.S. Rileva altresì che dopo il fischio finale il direttore di gara veniva accerchiato dai

calciatori della società Misterbianco individuati nel n.10 sig. Dario D'Urso e nel n.9 Michael Micalizzi i quali lo spingevano appoggiandogli le mani sul petto facendolo così indietreggiare assumendo, nel contempo, un comportamento minaccioso. A questo punto interveniva l'allenatore dello Sport Club Nissa che con il proprio corpo faceva da scudo all'arbitro difendendolo dai predetti due calciatori, così da permettergli di rientrare nello spogliatoio aiutato in questo anche dell'osservatore arbitrale designato.

Da quanto sopra emerge che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara. Tuttavia questa Corte, facendo uso dei poteri previsti dall'art. 16 del C.G.S., considerata la giovane età del calciatore e l'assoluta mancanza di conseguenze in danno del direttore di gara, ritiene che la sanzione (ex art. 19 comma 4 lett. a) e d) C.G.S.) possa essere rideterminata in termini più equi, non senza trascurare la circostanza aggravante relativa alla funzione svolta dal calciatore ex art. 73 comma 4 N.O.I.F.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina la squalifica a carico del calciatore sig. Dario D'Urso a tutto il 29 febbraio 2016. Per l'effetto dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Procedimento 61/A

Appello personale del sig. Emmanuel La Rosa (tesserato Pol. Gualtierese) avverso squalifica fino al 30/04/2016 - Campionato 2^a categoria girone "E" Gara Gualtierese/F24 Messina del 21/11/2015 - C.U. n. 158 del 25/11/2015.

Con tempestivo reclamo il sig. La Rosa Emmanuel ha impugnato, personalmente, il provvedimento assunto a suo carico ed in epigrafe riportato.

In buona sintesi il reclamante contesta di non avere posto in essere alcun comportamento violento in danno dell'arbitro, essendosi limitato, a fine partita, a chiedere, "educatamente" spiegazioni sulla sua espulsione senza però riceverne alcuna risposta.

In ragione di quanto sopra chiede che la sanzione, così come inflittagli, venga ridotta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, rileva che al 32° del 2° tempo l'arbitro ha espulso il sig. Emmanuel La Rosa in quanto reagendo ad un fallo subito scagliava con forza il pallone contro l'avversario colpendolo al viso procurandogli forte dolore, nel contempo insultandolo. Alla notifica dell'espulsione si scagliava nei confronti dell'arbitro insultandolo ad alta voce appoggiandogli le mani sul petto e spingendolo.

Al termine della gara il predetto calciatore tentava di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi per il pronto intervento dei dirigenti e del servizio d'ordine.

Da quanto sopra emerge che le ragioni del reclamante non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione, così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, risulta congrua e non suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge il reclamo come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa reclamo (€ 65,00) versata.

Procedimento 62/A

S.D. GARDEN SPORT MESSINA S.r.l. (ME) appello avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Gabriele Mirulla - Campionato Allievi Regionali Gir. "C" Gara Garden Sport/Zafferana del 19/11/2015 – C.U. N° 154/sgs46 del 24/11/2015

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la S.D. Garden Sport Messina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante pur ammettendo che il comportamento del proprio tesserato sia da considerare “*deprecabile e censurabile*” chiede, comunque, che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure venga rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che al termine della il sig. Gabriele Mirulla prendeva per un braccio il direttore di gara invitandolo a seguirlo fuori con evidente intento di volerlo aggredire. Lo stesso in tale frangente faceva anche riferimento alla scuola frequentata dall’arbitro minacciandolo di aspettarlo all’uscita.

In ragione di quanto sopra la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in relazione a quanto posto in essere dal sig. Gabriele Mirulla.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame.

Per l’effetto dispone addebitare la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento 69/A

A.S.D. BORGATA TERRENOVE (TP), avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed avverso inibizione fino al 03/01/2016 del dirigente sig. Francesco Patti - Campionato Allievi Provinciali Gara Borgata Terrenove/S.C. Mazara del 24/11/2015 – C.U. N° 18 del 03/12/2015 Delegazione Prov.le di Trapani.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. Borgata Terrenove, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante chiede che le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure vengano annullate con conseguente ripristino del risultato conseguito in campo atteso che il calciatore sig. Pipitone Adriano alla data della gara doveva ritenersi regolarmente tesserato poiché la richiesta di tesseramento risulta inviata telematicamente in data 21/11/2015.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S. il proposto gravame limitatamente all’impugnazione dell’inibizione a carico del dirigente sig. Francesco Patti.

Nel merito letti gli atti ufficiali di gara, e fatti gli opportuni accertamenti presso la competente Delegazione Provinciale rileva che sebbene il tesseramento del calciatore sig. Pipitone Adriano fosse stato inviato telematicamente in data 21/11/2015 questo non ha avuto esito positivo in quanto la documentazione ad esso allegata non era valida perché afferente ad altra persona.

Dal registro informatico risulta, inoltre, che la documentazione è stata regolarizzata dalla odierna reclamante solo in data 27/11/2015 dalla qual data decorre il tesseramento del sig. Pipitone Adriano

Accertato ciò è evidente che alla data del 24/11/2015 questi non aveva titolo a parteciparvi con la conseguenza che il proposto gravame non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame.

Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento 71/A

Sig. MASSIMO RUNCIO, appello personale avverso squalifica fino al 24/01/2016 - Campionato Allievi Provinciali Calcio a 5 Gara S.C. Giudecca/A.S.D. Alkamo 2005 del 02/12/2015 – C.U. N° 20 del 10/12/2015 Delegazione Prov.le di Trapani.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale il sig. Massimo Runcio, personalmente, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

In buona sintesi il reclamante chiede che la sanzioni così come inflitta dal giudice di prime cure venga annullata non avendo egli mai bestemmiato (l'eventuale bestemmia sarebbe stata pronunciata da alcuni sostenitori posti alle spalle della panchina) né tanto meno protestato nei confronti del direttore di gara essendosi limitato a contestare "*pacatamente*" alcune decisioni.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che il sig. Massimo Runcio è stato allontanato dal direttore di gara per avere protestato nei confronti di quest'ultimo accompagnando tale protesta anche con una bestemmia.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dal reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara avendo il direttore di gara ben individuato nel sig. Massimo Runcio quale autore del grave comportamento protestatario.

Per ciò che attiene alla sanzione questa Corte ritiene che la stessa vada rideterminata in termini più equi ai sensi dei commi 1 e 3 bis dell'art. 19 del C.G.S. così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ridetermina fino a tutto il 31.12.2015 la squalifica a carico del sig. Massimo Runcio

Per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

Procedimento 76/A

A.S.D. SPORTING CEFALU' (PA) avverso squalifica per 4 gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Guarrera - Campionato 3^a categoria girone "A" Gara Sporting Cefalù/Mufara Polizzi del 22/11/2015 - C.U. n. 24 del 26/11/2015 della Delegazione Provinciale di Palermo.

Con appello inviato a mezzo posta raccomandata a.r. del 12/12/2015 la A.S.D. Sporting Cefalù impugna la sanzione in epigrafe riportata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che il gravame è stato proposto oltre i termini di cui all'art. 46 comma 4 C.G.S., con la conseguenza che lo stesso risulta inammissibile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile il proposto gravame, con addebito di tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 22/12/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**